



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

29/03/2017 U-rsp/2144/2017



Circ. n. 34/XIX Sess.

Ai Presidenti degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

OGGETTO: D.L. 8/2017 c.d. "Sisma 2"

Caro Presidente,

nella seduta del 23 marzo, l'Assemblea della Camera dei Deputati ha concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 8/2017, cd. Sisma 2, apportando ulteriori modificazioni al testo approvato dalla Commissione ambiente. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Il decreto legge, che contiene nuove misure urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proseguiti anche nell'anno in corso, è stato dunque modificato nel corso della prima parte dell'esame di conversione. in sede referente.

Nell'ambito dell'esame, la Rete Professioni Tecniche è stata impegnata in una costante interlocuzione con la Commissione Ambiente e con i relatori del provvedimento, a partire dall'audizione tenutasi il 27 febbraio, nel corso della quale fu sottoposto all'attenzione dei Deputati un pacchetto di proposte di modifica, maturate in seno ad un gruppo di lavoro dedicato.

Da un'analisi del testo del provvedimento licenziato dalla Camera dei Deputati, abbiamo registrato il recepimento di gran parte delle proposte più rilevanti avanzate dalla RPT; in particolare, sono stati approvati gli emendamenti:

- **1.38 Pellegrino**, sull'affidamento degli incarichi da parte dei Comuni a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, che sostituisce la generica locuzione di "esperti di particolare e comprovata specializzazione";
- **9. 7. Crippa**, relativo ai rapporti fra il direttore dei lavori e le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori;
- **13. 16. Il Governo**, sulle modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure

speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES;

- **13. 8. Crippa**, relativo agli standard professionali nella predisposizione delle schede AeDES, e all'organizzazione di corsi gratuiti da parte del Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con gli Ordini professionali;
- **18. 048 Il Governo**, in materia di alienazione degli immobili situati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.

Non è stata invece recepita la proposta riguardante i professionisti volontari che si occupano dei sopralluoghi di agibilità degli edifici, che era finalizzata alla introduzione di una indennità fissa giornaliera, calcolata forfettariamente sul reddito medio di categoria.

Sul punto, come si può notare dagli stralci dei resoconti parlamentari allegati, si è articolata una discussione dai profili giuridici particolarmente controversi.


Le riserve maggiori sono state espresse dal Dipartimento della Protezione Civile; alla luce di quanto esposto, si è dunque provveduto ad avviare un immediato confronto con gli uffici tecnici di quest'ultimo per sviluppare una proposta legislativa condivisa che superi alcuni scogli tecnico-normativi, e metta ordine nella disciplina dei professionisti volontari, allo scopo di agevolare le procedure di intervento, di rimborso delle spese e di indennizzo per il mancato guadagno.

Inverremo ulteriori aggiornamenti sui successivi interventi della Rete Professioni Tecniche nel seguito dell'iter di esame del provvedimento.

Cordiali saluti


CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



In allegato:

- *Emendamenti approvati, promossi da RPT*
- *Stralcio resoconti parlamentari su emendamento agibilitatori*

## AC 4286 – DL SISMA 2

### Emendamenti approvati che riprendono integralmente o parzialmente le proposte della Rete Professioni Tecniche

Al comma 1, lettera a), capoverso l-bis, numero 2), sostituire le parole: ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, con le seguenti: a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza.

**1. 38. Pellegrino**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa».

**9. 7. Crippa**

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Con le ordinanze di cui al periodo precedente sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014.

**13. 16. Il Governo.**

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della Protezione Civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza realizzando gli strumenti più idonei allo scopo. 4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**13. 8. (Nuova formulazione) Crippa**

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 10 è così integralmente sostituito:

«10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

10-bis. La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

10-ter. Le previsioni di cui al comma 10 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto».

## **18. 048 Il Governo**

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 12.0100 Rampelli, con il parere contrario di Commissione e Governo.

Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
La Camera respinge (*Vedi votazione n. 39*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.12 Fabrizio Di Stefano, con il parere contrario di Commissione e Governo.

Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
La Camera respinge (*Vedi votazione n. 40*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.10 Pellegrino, con il parere contrario di Commissione e Governo.

Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
La Camera respinge (*Vedi votazione n. 41*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.11 Pellegrino, con il parere contrario di Commissione e Governo.

Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
La Camera respinge (*Vedi votazione n. 42*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.101 Pellegrino, con il parere contrario di Commissione e Governo.

Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera respinge (*Vedi votazione n. 43*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.102 Pellegrino, con il parere contrario di Commissione e Governo.

Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
La Camera respinge (*Vedi votazione n. 44*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.9 Crippa.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crippa. Ne ha facoltà.

DAVIDE CRIPPA. Grazie, Presidente. Solo brevemente, perché vorrei motivare questo emendamento e anche quelli precedenti della collega Pellegrino, solo per ricordare un po' all'Aula che l'incapacità di questo Governo è stata quella di non rendersi conto nemmeno lontanamente che, dopo il disastro del terremoto, i tecnici abilitati nelle schede AeDES non bastavano per andare a fare quel tipo di verifiche che erano necessarie per poter intervenire in maniera tempestiva e rapida.

Fino a dicembre i tecnici non erano in grado nemmeno lontanamente di prevedere, visto l'esiguo numero degli abilitati e la difficoltà di accesso ai turni, di poter intervenire su tutti gli immobili danneggiati, visto l'elevatissimo numero degli immobili.

Allora, noi oggi vi stiamo chiedendo, visto che da dicembre avete aperto alla gestione dei tecnici Aedes anche a coloro i quali non avevano fatto la formazione specifica, noi oggi vi poniamo un problema: da un lato, chi ha svolto in maniera gratuita e volontaria l'attività di tecnico per andare a supervisionare quegli immobili, si ritrova con una stretta di mano e una pacca sulle spalle; dall'altro, chi invece magari è stato a casa senza avere quello spirito di volontarietà, da gennaio diventa magicamente abilitato per poter fare le schede Aedes e, in più, lo fattura direttamente la signora Maria, quindi dando

la prestazione professionale e ricevendo in cambio del denaro. Oggi vi stiamo dicendo: cerchiamo almeno di riconoscere il mancato guadagno dell'attività professionale, perché stiamo parlando di tempi che vanno dai sette ai dieci giorni di attività prestata in un mese, per attività di tipo volontario per la supervisione degli immobili. Quanto meno, vogliamo riconoscere un indennizzo per il mancato guadagno? Perché altrimenti solo i grossi studi abilitati, se manca il titolare, comunque vanno avanti con i dipendenti. Vi stiamo ponendo un problema reale, legato alle schede Aedes e ai tecnici abilitati e ancora una volta fate finta di non volerlo vedere, però rimane. Ci sarà gente di serie A e gente di serie B: quelli abilitati che hanno prestato volontariamente rimangono gente di serie B, per la vostra mancanza di visione e oltretutto incapacità di mettervi comunque mano da adesso in avanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pellegrino. Ne ha facoltà.

SERENA PELLEGRINO. Presidente, è così come descritto dal collega Crippa, che evidenzia la questione in maniera molto chiara. Io credo che l'errore sia all'inizio, cioè pensare che i professionisti debbano fare i volontari. Mi spiego meglio. Nel momento in cui accade la tragedia del terremoto, c'è la necessità di ingaggiare un certo numero di professionisti. Questo problema l'ho sottoposto il 1° settembre, quando il capo del Dipartimento è venuto in audizione da noi, e ho detto: è molto complesso pensare di far fare del volontariato a dei professionisti, che poi devono apporre il loro timbro per dichiarare l'agibilità o l'inagibilità di un patrimonio immobiliare. Mi è stato detto: come possiamo negare a dei professionisti di fare i volontari? Certo, vero, ma in quel momento è l'uomo volontario o il professionista che sta facendo la sua dichiarazione?

Poi che cosa è accaduto? Il terremoto ha ingrandito il suo carattere, quindi c'è stata necessità di ulteriore manodopera e di

professionalità, e allora hanno allargato anche ai professionisti che non avevano fatto le 40 ore di specializzazione della Protezione civile. Peraltro, qualsiasi professionista è abilitato dallo Stato a dare le agibilità ai fabbricati, non solo quelli che hanno fatto 40 ore con la Protezione civile.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

SIMONE BALDELLI (ore 19,30)

SERENA PELLEGRINO. Noi oggi ci ritroviamo in una situazione di questo tipo, appunto esattamente come descritto dal collega: una parte di professionisti che hanno dato il loro contributo in modo volontario, altri, invece, che sono stati chiamati successivamente perché era necessaria la loro prestazione professionale.

Ebbene, queste persone sono state giustamente pagate rispetto alle prime. Noi abbiamo presentato due proposte emendative, una con l'indennizzo, perché di fatto un professionista sta dando la sua professione a servizio dello Stato e che peraltro farebbe una fattura, paga i contributi e non ha soltanto un rimborso spese. Il problema di fondo qual è? Non si può pensare che i professionisti agiscano in modo gratuito e, invece, per esempio, le imprese di costruzione no. Quale impresa di costruzione farà il suo intervento nel terremoto facendosi rimborsare solo i mattoni, la calce e il corrugato? Credo nessuna. Nella stessa misura, anche i professionisti devono avere la stessa parità di grado.

Quindi, faccio appello alla Protezione civile, che in questa circostanza ha generato questa confusione, affinché questo non possa mai più accadere. Con questo emendamento mettiamo pace ad una situazione che ha generato molti, molti, molti contrasti.

CHIARA BRAGA, *Relatrice*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARA BRAGA, *Relatrice*. Signor Presidente, io credo che la questione, per

la sua rilevanza, meriti qualche attimo di attenzione da parte dell'Aula. Noi abbiamo discusso di questo tema sia durante l'esame in Commissione sia rivalutando con la massima attenzione gli emendamenti presentati dai colleghi. Voglio precisare che l'apporto fondamentale dei tecnici che hanno concorso anche nella gestione di questa emergenza, nello svolgere la propria azione di tecnici agibilitatori, avviene all'interno di un quadro di regole che è già ben definito e consolidato.

La partecipazione al nucleo tecnico nazionale per i rilievi di agibilità nasce come un'azione che è totalmente volontaria e che vale per i liberi professionisti, così come è stato stabilito nel DPCM istitutivo e come è stato concordato con le rappresentanze degli ordini professionali. Le ordinanze di Protezione civile hanno sempre riconosciuto ai liberi professionisti un rimborso delle spese di vitto e alloggio per il trasferimento.

Per questo terremoto, che, per la sua entità e rilevanza, sappiamo ha richiesto anche uno sforzo straordinario da parte dei tecnici, che concordano con gli ordini di appartenenza la loro partecipazione a questo servizio in qualche modo dato alle comunità colpite, è stato fatto un passo in più, cioè si è riconosciuto, per l'impegno profuso, a scapito anche della loro attività professionale, con un'apposita ordinanza del Dipartimento di protezione civile, il riconoscimento di un rimborso del mancato guadagno, così come avviene per tutti gli altri volontari di Protezione civile.

Questa è una norma e una misura aggiuntiva, che riconosce appunto lo sforzo in più e che, come richiedono invece sia la collega Pellegrino sia il collega Crippa, che sono intervenuti, nel momento in cui diventasse non un rimborso, ma un compenso, aprirebbe una questione di difficile risoluzione, anche dal punto di vista giuridico. Fissare un compenso forfettario costituirebbe a tutti gli affetti l'erogazione di un compenso, quindi il pagamento di una prestazione di servizi, e ci sposteremmo nell'ambito di quello che diventa un vero e proprio rapporto lavorativo, ricorso alle procedure del codice degli appalti

- alle quali sono certa che nessuno dei due intende proporre una deroga indiscriminata - , e istituzione di un rapporto di lavoro, con tutto quello che ne consegue tra le parti (Servizio nazionale di Protezione civile e tecnici professionisti).

Quindi, questo elemento, difficile sia da un punto di vista sostanziale, perché aprirebbe una disparità con gli altri volontari, sia dal punto di vista giuridico, per i rapporti tra le parti, rende irricevibile questa proposta, che, peraltro, voglio ricordare, è stata lungamente discussa e concordata anche con le rappresentanze dei tecnici, ai quali va la riconoscenza anche nostra per il servizio prestato, ma ritengo di dovere confermare l'invito al ritiro a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.9 Crippa, con il parere contrario della Commissione, del Governo e della V Commissione (Bilancio).

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE  
MARINA SERENI *(ore 19,35)*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera respinge *(Vedi votazione n. 45)*.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.5 Pellegrino, con il parere contrario della Commissione e del Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera respinge *(Vedi votazione n. 46)*.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.100 Mariani, con il parere favorevole della Commissione e del Governo.

Dichiaro aperta la votazione.